

Spier

Sp

o

o

**Caccia e gestione della
fauna nelle aree protette**



Ottobre 1999

dossier

Caccia e gestione della fauna nelle aree protette

a cura di Paolo Lombardi e Francesco Petretti

A caccia nei Parchi?

di Paolo Lombardi

Caccia e Gestione della fauna nelle aree protette

di Cosimo Marco Calò e Francesco Petretti

Aree Protette ed attività venatoria

di Patrizia Fantilli

Caccia nei Parchi Nazionali: la posizione dell'Unione Zoologica Italiana

a cura di Marco Apollonio

Gestione delle specie e dei loro habitat nelle aree protette: le ragioni del divieto di caccia

di Luigi Boitani

Redazione Emanuela Pietrobelli



nei Parchi?

di Paolo Lombardi*

L'estendersi, nell'ultima decina di anni, della superficie territoriale inclusa in aree protette ha scatenato le pressioni del mondo venatorio per aprire parchi e riserve alla caccia. Un prelievo selettivo, si dice, sarebbe compatibile con la conservazione e addirittura necessario quando si reputa che alcune popolazioni animali siano cresciute fuori misura e finiscano per danneggiare la vegetazione o le coltivazioni anche fuori dalle aree protette. Sembra esserci molta superficialità in queste analisi e si è portati a pensare che esse siano motivate soprattutto dal desiderio di mettere le mani su una risorsa che la società ha deciso di rendere indisponibile.

Sulla questione se la caccia possa essere considerata un uso di risorse sostenibile e accettabile nelle aree protette, è facile rispondere che parchi e riserve costituiscono ancora una parte molto limitata del territorio (meno dell'8% in Italia) e che la loro principale finalità è proprio quella di liberare campioni di natura dalla pressione dello sfruttamento umano. Se alcuni usi delle risorse, necessari all'economia locale, possono essere resi compatibili con la tutela, almeno nelle aree protette di maggiore estensione, certamente non si trovano ragioni per accettare un prelievo a fini di puro divertimento.

Più intricata è la questione del cosiddetto "controllo" di popolazioni animali che si ritengono in eccessivo accrescimento demografico *a causa* della tutela di cui godono nelle aree protette. Le complicazioni cominciano con la difficoltà di stabilire quando una popolazione è troppo cresciuta. Le fluttuazioni demografiche in natura sono un fatto normale al quale noi mal ci adattiamo preferendo le cose ordinate e prevedibili. La poca o nulla disponibilità di dati di ricerche a lungo termine probabilmente ci nasconde che andamenti fluttuanti delle popolazioni della nostra fauna ci sono sempre stati e con essi considerevoli mutamenti negli habitat. Se desideriamo ridare alla natura spazio per le sue dinamiche, e crediamo che questo sia l'obiettivo della conservazione, dovremo probabilmente abituarci ai suoi sbalzi demografici anche quando i risultati non incontrano il nostro apprezzamento. Gli interventi dovrebbero limitarsi ai casi dove davvero si dimostra il rischio di esiti catastrofici (come l'estinzione di altre specie).

Si dovrebbe ricordare che i più gravi problemi creati dall'esplosione demografica di popolazioni animali all'interno di aree protette sono sempre locali e dovuti all'isolamento delle

aree protette stesse. Gli interventi diretti sulle popolazioni possono essere solo dei palliativi temporanei mentre la soluzione a lungo termine è il ripristino della continuità ecologica, lasciando alle popolazioni animali spazio per espandersi e migrare. Fortunatamente molte aree protette italiane sono già immerse in comprensori più vasti dove esistono o sarebbe facile ripristinare le connessioni ecologiche. Anche in un sistema di aree protette interconnesso le popolazioni continuerebbero ad oscillare ma diminuirebbero le probabilità che si creino condizioni locali catastrofiche. In tutto questo è arduo trovare giustificazioni razionali per aprire le aree protette alla caccia. Parchi e riserve dovrebbero rimanere dedicati alla natura, alle sue dinamiche, ai suoi cambiamenti e al suo studio e contemplazione. Fuori dalle aree protette le popolazioni che qui sono tutelate possono anche diventare risorsa e forse anche contribuire al ripristino di condizioni di maggiore naturalità, ad esempio sostituendosi al bestiame domestico.

Nei contributi raccolti in questo dossier si esplora più in dettaglio il rapporto conflittuale tra aree protette e caccia. Il pezzo di Calò e Petretti delinea più approfonditamente la posizione del WWF sulla questione del controllo delle popolazioni selvatiche e del ruolo che la caccia può (o non può) avere in questo processo. Gli altri pezzi ci forniscono la posizione del mondo scientifico. Forse il lettore si convincerà che la strada per costruire una nuova armonia tra uomo e natura è ancora molto lunga e piena di trappole per la ragione.

* *Responsabile Area Progetti WWF Italia*



Caccia e gestione della fauna nelle aree protette

di Cosimo Marco Calò*
e Francesco Petretti**

Premessa

La caccia nel 2000

Sebbene il numero dei titolari di licenza di caccia sia sensibilmente diminuito negli ultimi anni, in Italia si continua ad andare a caccia più o meno come si faceva venti o trenta anni fa.

Se c'è una novità questa è da ricercarsi nel notevole calo di attenzione sul tema caccia da parte dei massmedia, della pubblica opinione e dello stesso mondo ambientalista che a volte pare dimenticare quanto sia ancora rilevante il fenomeno venatorio in Italia in un quadro di gestione delle risorse naturali.

Sembrano ormai lontani i tempi in cui tutto il mondo ambientalista si trovò unito per chiedere e ottenere il referendum per l'abolizione dell'attività venatoria e, in subordine, per impedire l'accesso dei cacciatori nei terreni altrui (abrogazione dell'art.842 del Codice Civile).

Il risultato, nettamente favorevole, ma reso nullo dal mancato raggiungimento del *quorum*, portò comunque alla nuova legge sulla fauna omeoterma – la n. 157/92.

La legge 157/92 disciplina l'attività venatoria a livello nazionale, a livello locale la regolamentazione è affidata alle leggi regionali e ad altre disposizioni che nelle intenzioni dei loro estensori dovrebbero trasformare l'attuale e disordinata attività di caccia in una forma di gestione organica, pianificata, ecologicamente compatibile della fauna: una attività venatoria da Terzo Millennio in poche parole.

La nuova legge sulla caccia è sicuramente un passo avanti per tanti motivi rispetto alla vecchia legge n. 968/77, ma lascia invariati molti punti fondamentali per una corretta gestione dell'attività venatoria in Italia, problema acuito dalla generale indisciplina dei titolari di licenza venatoria che rende estremamente labile il confine fra cacciatore e bracconiere e rende possibile ancora oggi la caccia ai falchi sullo stretto di Messina, la caccia ai piccoli uccelli migratori nelle isole in primavera, l'uso di reti e trappole per l'uccellazione e la cattura di richiami vivi.

Come se ciò non bastasse ancora oggi è ufficialmente permessa la pratica dei ripopolamenti a scopo venatorio con stock di animali geneticamente distinti dalle popolazioni indigene e la caccia a specie rare ed ecologicamente sensibili come la coturnice e i tetraonidi.

Altre forme di caccia ecologicamente incompatibili e culturalmente anacronistiche continuano ad essere permesse in nome del rispetto delle tradizioni locali, mentre non poche sono le

pressioni per liberalizzare l'attività venatoria nelle situazioni in cui non dovrebbe essere assolutamente consentita, in particolare nei parchi nazionali, con la scusa accampata dai cacciatori di "ripristinare" gli equilibri faunistici nel caso di presunte eccessive espansioni demografiche di alcune specie.

A caccia nei parchi ?

Proprio su quest'ultimo tema il dibattito oggi è più vivo che mai e se ne è discusso il 16 e il 17 aprile 1999 a Chianciano Terme (Siena) in occasione del convegno di rilevanza nazionale su "Obiettivi e tecniche di gestione della fauna ungulata nelle aree protette dell'Appennino".

Si è parlato naturalmente di cervi, caprioli, camosci e predatori vari ma il protagonista dell'incontro è stato il cinghiale, animale al centro di molte polemiche per la sua capacità di colonizzare quasi tutti gli ambienti e di riprodursi in modo accelerato creando a volte situazioni di squilibrio e di impatto sulle attività agricole e forestali.

Il convegno, organizzato dalla Federazione Italiana Parchi e Riserve, è stato presieduto da Enzo Valbonesi e ha visto la partecipazione dell'Istituto nazionale della Fauna selvatica (con Silvano Toso), dell'Unione Zoologica Italiana (con Sandro Lovari) e delle principali figure che si occupano di ungulati in Italia, da Luigi Boitani a Franco Perco, da Giorgio Boscagli a Bernardino Ragni. C'è stato uno spazio anche per gli interventi delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni di categoria del mondo venatorio.

Difficile individuare delle chiare conclusioni per un tema così complesso, comunque il mondo scientifico ha manifestato la necessità di disporre di informazione corrette sulla situazione delle popolazioni animali prima di promuovere qualsiasi attività di controllo, mentre da più parti, in particolare dal WWF, si è manifestata una netta opposizione nei confronti di una attività venatoria nei parchi: qualora si accertassero locali situazioni di squilibrio demografico i soli titolari a intervenire, con i sistemi meno cruenti possibile, per il WWF, devono essere le persone in servizio presso l'area protetta.

Proprio per dare una risposta organica al tema continuamente riproposto della caccia all'interno dei parchi, il WWF Italia ha elaborato e fatto propria la linea che emerge da questo documento, frutto di un esaustivo dibattito con le figure tecniche che maggiormente si sono occupate di gestione faunistica dentro e fuori dell'associazione.

Lo scopo fondamentale dell'istituzione delle aree protette, regionali o nazionali che siano, è quello di favorire la conservazione della fauna, della flora e degli ecosistemi naturali, come d'altra parte sancisce l'Art.1 dei decreti istitutivi dei Parchi nazionali italiani.

Le aree protette sono istituite laddove esistono caratteristiche paesaggistiche, naturali, faunistiche e vegetazionali la cui conservazione deve essere assicurata attraverso norme specifiche e la nomina di un ente – l'Ente Parco – che possa coordinare gli interventi e la gestione dell'area. Obiettivo principale per una corretta politica di conservazione è quella di garantire, almeno in certe zone dell'area protetta le condizioni più naturali possibili e quindi le minori interferenze antropiche.

Appare evidente che l'attività venatoria può rappresentare un elemento determinante sulle condizioni delle popolazioni ospitate nel parco, influenzandone la crescita — o la diminuzione — o l'alimentazione o il comportamento più in generale. Basterebbero questi pochi e semplici concetti per non ammettere la caccia all'interno delle aree protette, ma purtroppo non è così.

Le condizioni "più naturali possibili" che i parchi si prefiggono di garantire a orsi bruni, camosci, cervi, caprioli e aquile reali, sono un concetto abbastanza vago e soprattutto molto difficili da riscontrare in Italia e in tutta l'Europa occidentale, se non altro perché viviamo in un Paese che è uno dei sette più industrializzati, che è la quinta potenza economica, con una popolazione di quasi 60 milioni e una densità media di 189 abitanti per Km².

L'impossibilità di mantenere o ricondurre delle aree a condizioni di elevata naturalità e totalmente prive da interferenze antropiche, viene utilizzata dal mondo venatorio, e non solo, come scusa per aprire la porta ad una gestione "attiva" della fauna selvatica e dell'ambiente in genere, giustificando la caccia come elemento regolatore delle popolazioni animali, senza il quale le specie non sono in grado di mantenersi in equilibrio dinamico.

Secondo una visione di conservazione moderna e funzionale, anche in un Paese come il nostro devono invece essere garantite le condizioni di naturalità almeno in un certo numero di aree "Core Areas" e fare il possibile per non isolare ecologicamente queste aree favorendo la presenza di corridoi funzionali al movimento delle specie. Quella che viene indicato come una "rete di aree protette".

Negli ultimi anni la sensibilità di amministratori e pubblica opinione rispetto all'istituzione delle aree protette pare in crescita, ma resta il dubbio che si sottolinei fino all'exasperazione i benefici economici e culturali e si pone in secondo piano che i parchi dovrebbero nascere e soprattutto essere dislocati sul territorio in modo funzionale alla presenza di fauna, flora e habitat. Dubbio che prende corpo se pensiamo a quanto del nostro patrimonio naturale si trova dentro i Parchi Nazionali e quanto ancora fuori. Dei 500 lupi italiani quanti sono dentro le aree protette? Ci rendiamo subito conto di come queste specie non possono essere tutelate solo con le aree protette, ma con un efficace sistema di corridoi, il più delle volte specie-specifici.

Nonostante ciò ci troviamo a discutere se sia il caso o no di abbattere animali all'interno delle aree protette. Sembra paradossale ma purtroppo è così. Tutto nasce quasi sempre dal fatto che le popolazioni delle varie specie, in assenza di significativi fattori di controllo (predatori, parassiti, meccanismi comportamentali), tendono ad aumentare e ad incrementare la loro pressione sull'habitat e in particolare sulle risorse alimentari provocando alterazione e danni all'ecosistema e alle colture agricole.

Una delle specie maggiormente oggetto di discussione sulla quale nel passato si è già intervenuti più volte in varie situazioni (vedi il recente caso del parco naturale della Maremma in provincia di Grosseto) è il cinghiale. L'incremento che ha subito questo animale, principalmente a causa dell'immissione di individui provenienti dall'Europa centrale e orientale, con un tasso riproduttivo maggiore, ha rappresentato, e rappresenta quotidianamente, il motivo di rivendicazione di "diritti venatori" nei nostri Parchi nazionali. Questo anche perché due articoli della legge quadro sulle aree protette, la n.394/92, trattano da vicino la questione del prelievo venatorio all'interno delle aree protette, in particola-

re si tratta dell'art.11 relativo al regolamento del Parco, il quale vieta esplicitamente nel comma 3, punto a) "la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali", ma al comma 4 si prevede che "il regolamento stabilisce eventuali deroghe al divieto di cui al comma 3. . . . esso prevede che eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari a comporre squilibri ecologici accertati da l'Ente Parco. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Parco ed essere attuati dal personale dell'Ente Parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente Parco stesso". Il secondo articolo in questione è il n.19 della legge 157/92 sul controllo della fauna selvatica. Il comma 2 prevede che "le regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. . . Qualora l'Istituto (Nazionale per la Fauna Selvatica) verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali o delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio".

Appare evidente che gli eventuali interventi debbano essere considerati casi eccezionali e non prassi gestionale corrente e che il personale del l'Ente Parco sia deputato in prima persona ad effettuare questo tipo di interventi e che comunque gli spetti sempre la responsabilità e la sorveglianza su queste operazioni.

Ci sono poi due espressioni vaghe e confuse o addirittura prive di significato nella legge n.157/92, quando si parla di "selezione biologica" concetto tutto da definire e incomprensibile dal punto di vista zoologico e di "metodi ecologici" che dovrebbe star a significare che vanno preferite le catture agli abbattimenti.

Vista la particolare delicatezza ed attualità della questione, affrontata anche con recenti documenti dall'Unione Zoologica Italiana e dall'Associazione Teriologica Italiana (1998), il WWF Italia esprime con questo documento la propria motivata posizione in merito.

Inquadramento giuridico e aspetti del problema

La legge quadro nazionale 394/91 sulle Aree Protette, nel sancire il divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali nei Parchi e nelle Riserve Naturali (art.11 comma 3 lettera a; art.17 comma 1; art.22 comma 6), consente al regolamento del Parco di stabilire deroghe per "eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi" "per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco" (art.11 comma 4); deroghe possibili sia per le Aree protette statali (art.11 comma 4; art.17 comma 1) che regionali (art.22 comma 6).

Sulla natura degli interventi consentiti non dovrebbero esserci dubbi: i **“prelievi faunistici” sono da intendersi come catture di animali vivi e gli “abbattimenti selettivi” come eliminazione di capi appositamente scelti**, in entrambi i casi, per solo fine di riassetto-ripristino dell’ecosistema. **L’affermazione legislativa “per ricomporre squilibri ecologici” è invece tale da poter ingenerare errate e strumentali interpretazioni: potrebbero infatti essere in tal senso giustificati anche quegli interventi sulla fauna di mero interesse umano (come la selezione delle prede per renderle sempre più appetibili agli occhi dei cacciatori o gli interventi sui predatori per mantenere consistenti stock di selvaggina per i cacciatori.**

La L.N.394/91 comunque, lungi dal consentire qualsivoglia forma di attività venatoria nelle Aree Protette, sembra piuttosto sottolineare **il principio di un (necessario) equilibrio della componente faunistica nel quadro dell’ecosistema, che dovrebbe evidentemente intendersi nei suoi propri caratteri di assetto/qualità naturale.**

Per questo, ad esempio, in un’Area Protetta la dannosità di Cinghiali o Cervi a coltivazioni intensive oppure a rimboschimenti di essenze alloctone, non può essere considerato unico motivo valido per la riduzione della loro densità naturale: solo una valutazione di parametri davvero ecologici (ad es. drastica incidenza sull’ecosistema forestale, densità superiore a quella biologica con decadimento qualitativo della popolazione etc.) potrebbe eventualmente giustificare esigenze di riduzione numerica delle specie.

Così pure, nel caso di popolazioni animali la cui dinamica sia naturalmente condizionata dall’azione di agenti climatici o anche patogeni (epidemie), sarebbero ingiustificati quegli interventi selettivi o di “bonifica” che intendono sostituirsi a meccanismi assolutamente naturali di auto-regolazione della specie.

Si deve quindi ribadire che in un’Area Protetta, per avere un effettivo equilibrio della componente faunistica nell’ecosistema, si deve primariamente garantire il sistema dei fattori naturali (abiotici e biotici) che ne caratterizzano le dinamiche, in tal senso operando anche per i necessari ripristini (ad es. reintroduzioni predatori).

Il timore di possibili discrezionalità interpretative del dettato legislativo della L.N.394/91, è inoltre accentuato dall’**assenza di garanzie circa la valutazione tecnico-scientifica preliminare (vd. necessità-fattibilità) degli eventuali interventi di prelievo e/o abbattimento.**

Infatti, **gli Organismi di gestione delle Aree Protette, pur dovendo stabilire le eventuali deroghe per prelievi ed abbattimenti nel regolamento dell’Area (art.11 comma 4; art.17 comma 1; art.22 comma 6), che soggiace a specifiche procedure di adozione (art.11 comma 6; art.17 comma 1; art.22 comma 1 lett. d), non sono tenuti ad un preventivo parere vincolante da parte di adeguato organismo tecnico-scientifico (I.N.F.S. e/o Comitato tecnico-scientifico dell’Area protetta o ev. Osservatorio Faunistico Regionale).**

Quanto alla realizzazione degli stessi **interventi di prelievo e/o abbattimento, che sarebbero certo inconciliabili**

nelle porzioni di riserve integrali (cfr. art.12 comma 2 lettera a), essi risultano consentiti nelle zone di “riserve generali orientate” (art.12 comma 2 lettera b), mentre sembrano sottintesi possibili in tutto il resto del territorio a Parco; nelle Riserve Naturali, appaiono addirittura ovunque possibili (cfr. art.17 comma 1; art.22 comma 6).

Più consono potrebbe essere (da sancire in regolamenti delle Aree Protette) che gli eventuali interventi limitanti sulla fauna possono effettuarsi nelle sole aree “di protezione” e “di promozione economica e sociale” (art.12 comma 2 lettere c d), i cui ecosistemi sono in genere più artefatti e segnatamente utilizzati (con minor grado di “accettabilità” faunistica) dall’uomo.

Non a caso, la stessa L.N.394/91 ha previsto anche specifiche misure per la (miglior) disciplina della caccia nelle cosiddette “aree contigue” dell’Area Protetta (art. 32), volendo attribuire anche ad esse un ruolo funzionale per la gestione (indiretta) del patrimonio faunistico dell’Area tutelata.

Si deve infine sottolineare che la L.N.394/91 non pone l’obbligo di particolari misure cautelative nella cattura-studio e nell’eventuale abbattimento di fauna nei Parchi, avendosi quindi al riguardo il solo riferimento della L.N.157/1992 in materia di fauna, con la conseguente necessità di ulteriori garanzie nel merito (vd. nei regolamenti delle Aree Protette).

Proprio la L.N.157/1992 sulla fauna, che sancisce alcune specie come “particolarmente protette” (art.2 comma 1 lettere a b), nel ribadire il divieto di esercizio venatorio nei Parchi e nelle Riserve (art.21 comma 1 lettera b) riafferma comunque **la possibilità di controlli selettivi ad opera delle regioni anche nelle zone vietate alla caccia (art.19 comma 2).**

Questa possibilità, riferita soprattutto alle zone precluse alla caccia diverse da Parchi e Riserve (ivi procede l’Ente Parco) ma applicabile anche ad eventuale Area protetta regionale priva di regolamento (cfr. art.22 comma 6 L.N.394/1991), limita comunque i margini di discrezionalità della regione, vista la prescrizione di necessario parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (art.19 comma 2 L.N.157/1992).

Da questa breve disamina **sul problema dei prelievi e degli abbattimenti di fauna nei Parchi e nelle Riserve, emerge un quadro degno di particolare attenzione.**

A causa della indeterminatezza delle vigenti normative, non si hanno garanzie certe di tutela assoluta della fauna delle Aree Protette e concrete sono le possibilità di pericolose interpretazioni strumentali del dettato legislativo (vd. Enti Parco su pressioni del mondo venatorio).

E’ soprattutto attraverso i regolamenti dei Parchi e delle Riserve che si può scongiurare il pericolo di interventi ingiustificati sulla fauna delle Aree Protette, stabilendo puntualmente in essi:

- a) **i criteri guida per la valutazione delle reali necessità di prelievi e abbattimenti selettivi;**
- b) **l’organismo tecnico-scientifico delegato alla valutazione degli interventi necessari e possibili;**
- c) **le opzioni sostitutive da adottare prima delle**

- scelte di prelievo e/o abbattimento selettivo;
- d) **le zone compatibili (consentite) per la realizzazione degli eventuali prelievi ed abbattimenti selettivi;**
- e) **le procedure (protocolli) da seguire per la programmazione, esecuzione e verifica degli eventuali prelievi ed abbattimenti selettivi.**

Prelievi ed abbattimenti selettivi nelle aree protette: quando e come

Possono esserci situazioni nelle quali, per motivate necessità, possono rendersi effettivamente indispensabili prelievi (catture) e/o abbattimenti selettivi di fauna anche in Aree Protette, interventi in tal caso considerati accettabili dal WWF se realizzati anche in rispetto dei principi etico-tecnici di seguito espressi.

Quando sono necessari: situazioni-tipo

Nelle seguenti situazioni, riconducibili a particolari necessità conservazionistiche, ecologiche ed antropiche ed in assenza di efficaci misure alternative, il prelievo (cattura) e/o abbattimento selettivo di fauna in un'Area Protetta può essere considerato accettabile e risolutivo.

Necessità conservazionistiche:

- vulnerabilità di popolamento di specie di elevato valore zoogeografico e/o ecosistemico, gravemente minacciato da fattori epidemici e/o naturali: in questi casi possono essere presi in considerazione abbattimenti selettivi e/o catture con trasferimenti;
- drastica interferenza (trofico-spaziale) di specie sovrabbondante (eccedente densità biologica) e/o alloctona nei confronti di specie autoctona rara e vulnerabile: in questo caso si possono considerare catture o abbattimenti selettivi;
- necessità di allargare l'areale eccessivamente ristretto di specie rara e/o vulnerabile: in questo caso si possono attuare catture con trasferimenti per formare nuove popolazioni;
- grave minaccia di estinzione di specie ad elevato valore ecosistemico e/o biogenetico: in questo caso può essere presa in considerazione la cattura per allevamento;
- prelievo di individui da una popolazione per reintrodurli in aree dove la specie si è estinta o per effettuare operazioni di restocking: in questo caso si possono catturare individui per l'immediata reintroduzione in situ o per la creazione di nuclei riproduttivi ex situ.

Necessità ecologiche:

- densità di popolamento superiore a quella biologica della specie (sec. parametri biologici) in assenza di fattori correttivi naturali a breve-medio termine: in questo caso, purché si dimostri il reale pericolo di danni all'ecosistema, si possono considerare interventi di cattura e/o abbattimenti selettivi.
- popolamento geneticamente ibrido: in tal caso si possono effettuare catture per allontanare dall'area individui con caratteristiche genetiche non adatte;
- specie alloctona anche di origine esterna e/o con incidenza diffusamente negativa sulla biocenosi e l'ecosistema in generale: catture e/o abbattimenti selettivi.

Necessità antropico-funzionali:

- concentrazione abnorme di specie immessa, anche in zone circostanti inidonee, con sua incidenza diffusamente negativa sull'ecosistema: nell'impossibilità di ripristinare a tempi brevi equilibri ecologici si possono effettuare catture e/o abbattimenti selettivi;
- dannosità e/o pericolosità ripetuta di singoli individui per cause comportamentali e/o genetiche: catture o abbattimenti selettivi.

Come realizzarli: principi etici e tecnici

E' imprescindibile che gli eventuali prelievi (catture) e/o abbattimenti selettivi in Aree Protette vengano realizzati nel rispetto dei seguenti principi etici e tecnici generali:

- 1) **mantenimento delle caratteristiche della zooecosi e garanzia di conservazione della vitalità della popolazione animale oggetto degli interventi;**
- 2) **impossibilità di applicare misure alternative a catture e abbattimenti e impossibilità di privilegiare le catture rispetto agli abbattimenti;**
- 3) **obiettività e coerenza scientifica dell'intervento ed attribuzione di relative responsabilità tecnico-operative;**
- 4) **rispetto della integrità psico-fisica degli animali catturati ovvero utilizzo di soli metodi rapidi ed indolori per il loro abbattimento;**
- 5) **informazione scientifica e pubblica su obiettivi e risultati degli interventi (anche solo a posteriori).**

Nel caso dei prelievi (catture) si dovrà sempre:

- predisporre apposito piano (contenente motivazioni, obiettivi, programma, garanzie operative) ed esame dei risultati;
- affidare l'esecuzione solo a Personale dell'Area Protetta oppure a Personale pubblico qualificato, addestrato e reso responsabile;
- ridurre al minimo indispensabile rischi, tempi e persone per la cattura, manipolazione (ed eventuale traslocazione) degli animali per minimizzare il disturbo;
- garantire riadattamento e successo vitale dell'animale reimesso in libertà.

Nel caso degli abbattimenti selettivi si dovrà sempre:

- valutare ogni possibilità alternativa di catture, anche solo in misura integrativa;
- predisporre apposito piano (contenente motivazioni, obiettivi, programma, garanzie operative) ed esame dei risultati;
- affidare l'esecuzione solo a Personale dell'Area Protetta oppure a Personale pubblico qualificato, addestrato e reso responsabile;
- procedere in modo sicuro, spedito ed indolore, con la minor interferenza possibile su con specifici, e con garanzia di controllo e recupero immediato degli animali.

* *Zoologo, Consulente WWF Italia*

** *Unità Diversità Biologica WWF Italia*

Aree Protette ed attività venatoria

di Patrizia Fantilli*

L'attività venatoria in Italia è regolata dalla *Legge 11 febbraio 1997, n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio"*. La legge, che ha sostituito la Legge n. 968 del 1977, è il frutto di una mediazione politica scaturita dal referendum abrogativo del 1990 che - sebbene invalidato dal mancato raggiungimento del quorum previsto per le consultazioni referendarie - ha visto oltre 18 milioni di cittadini italiani pronunciarsi positivamente sui quesiti referendari e, quindi, per l'abrogazione della legge sulla caccia.

La legge 157/92 si basa su un principio fondamentale ed innovativo rispetto alla legge precedente (L. 968/1977): la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato. Lo Stato può derogare a tale principio nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, rilasciando al cacciatore una concessione (la cosiddetta "licenza di caccia"), al fine di abbattere esclusivamente le specie elencate e nei periodi, orari, mezzi, stabiliti dalla legge stessa.

Ne consegue l'inesistenza in Italia di un "diritto di caccia": l'esercizio dell'attività venatoria concreta solamente un interesse del cacciatore a non vedersi negato il rilascio della "licenza di caccia", nel caso in cui possieda tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Tra il 1991 ed il 1992 sono state approvate le due "leggi quadro" sicuramente più rilevanti ed importanti per la protezione della fauna e della natura: sono la *legge 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette"*, che ha dettato per la prima volta in Italia una disciplina organica per l'istituzione e per la gestione delle aree protette e la *legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio"*.

Queste due leggi dettano anche le norme che riguardano la caccia nelle aree protette che è vietata e penalmente sanzionata.

In particolare la legge 394/1991, agli articoli 11, comma 3, lett. a) e 22, comma 6, sancisce il divieto di caccia nei parchi, rispettivamente nazionali e regionali e l'art.30 della stessa stabilisce le sanzioni per chi contravviene al divieto (arresto fino a sei mesi e ammenda da duecentomila lire a venticinque milioni, pene che vengono raddoppiate in caso di recidiva). Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali sono consentiti solo "prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici" (Art.22, comma 6, L. 394/1991).

Anche la legge 157/1992, all'articolo 21, comma 1, let.b), ribadisce il divieto di esercizio venatorio "nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali" e all'art.30, comma 1, lett. d), prevede sanzioni penali per chi caccia nei parchi (arresto fino a sei mesi e ammenda da lire 900.000 a lire 3.0000.000).

Entrambe le leggi quindi stabiliscono il divieto assoluto di caccia nelle aree protette.

Divieto di caccia nei parchi privi di delimitazione e tabellazione:

Sono sorte ovviamente numerose controversie e divergenze d'interpretazione in ordine a questi divieti, in particolare sulla vigenza del divieto di caccia nei parchi e nelle riserve naturali regionali e nelle aree protette nazionali il cui territorio non sia stato ancora delimitato dalla tabellazione.

La Magistratura è però intervenuta con numerose sentenze che hanno definitivamente chiarito anche questi dubbi, nel senso che il divieto di caccia vige anche in questi casi.

In particolare la Corte Suprema di Cassazione ha emanato recentemente alcune sentenze che dovrebbero aver posto fine a questi dubbi interpretativi, sollevati ovviamente dai cacciatori cui erano state comminate le sanzioni previste dalla legge.

Citiamo, a titolo d'esempio, le pronunce più importanti e recenti: *Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Penale, sentenza n. 2487 del 20.6.1997*, che ha confermato la validità del sequestro di un fucile ad un cacciatore "sorpreso in atteggiamento di caccia in un'area protetta", anche se priva di delimitazione. Nel caso di specie si trattava del Parco Nazionale dell'Aspromonte ed il cacciatore aveva sostenuto l'illegittimità della sanzione perché si trattava di un'area del Parco non delimitata da tabellazione. La Cassazione ha stabilito che "il vincolo giuridico ambientale sui parchi nazionali discende direttamente dalla legge ed opera ancor prima della completa delimitazione (...) sicché le autorità competenti possono adottare misure di salvaguardia ed i privati hanno l'obbligo di astenersi da atti esplicitamente vietati, come la caccia". Ed ancora: *Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Penale, sentenza n. 952 del 19.3.1999*, che ha stabilito: "Quanto al riconoscimento della buona fede degli imputati, deve affermarsi l'assoluta irrilevanza, ai fini della configurazione del reato di esercizio venatorio in area protetta, dell'assenza di tabellazione del perimetro del Parco, poiché i confini delle aree protette (in particolar modo parchi e riserve nazionali e regionali) sono pubblicati su Gazzette e Bollettini Ufficiali con tutte le relative indicazioni tecniche e topografiche, sicché incombe in modo specifico al soggetto cacciatore un obbligo peculiare di informazione che ne rafforza la presunzione di conoscenza".

Divieto di caccia nelle aree protette regionali

Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Penale, sentenza n. 3132 del 27 marzo 1996, che ha stabilito che "il divieto di caccia in aree di parco, sancito dagli artt. 11 e 22 della L. 394/1991 (e sanzionato, rispettivamente, dall'art. 30 della stessa legge e dagli artt. 21 e 30 della L. 157/1992) è immediatamente applicabile su tutto il territorio nazionale comprese le regioni a statuto speciale". In sostanza la Corte ha confermato che cacciare nelle aree protette regionali è reato poiché, una volta scaduto il termine per le regioni per il recepimento della legge quadro sulla caccia, vi è un implicito recepimento della normativa nazionale anche per le aree protette regionali preesistenti alla legge quadro, rendendo quindi operativo il divieto di caccia anche per questi parchi.

* *Responsabile Area Legale Istituzionale WWF Italia*

Caccia nei Parchi Nazionali: la posizione dell'Unione Zoologica Italiana

a cura di Marco Apollonio*

Esiste attualmente in Italia una notevole pressione volta a consentire in modo più o meno esplicito il prelievo venatorio all'interno delle aree protette ed in particolare nei Parchi Nazionali, con particolare riferimento a quelli di nuova istituzione. Tale pressione cerca le sue ragioni nella consuetudine delle popolazioni locali ad esercitare l'attività venatoria nelle aree recentemente (o meno) costituite a Parco Nazionale e negli squilibri demografici, veri o presunti, cui le popolazioni animali andrebbero incontro in mancanza di riduzioni numeriche dovute alla caccia. Queste argomentazioni vengono sollevate, in gran parte, a riguardo degli ungulati selvatici, specie che risultano sia potenzialmente di forte impatto sugli ecosistemi, ed in particolare sulle fitocenosi a causa della taglia medio grande, sia di notevole interesse venatorio.

E' necessario, di fronte al crescere e moltiplicarsi di queste situazioni conflittuali, che l'U.Z.I., ed in particolare i suoi rappresentanti all'interno dei Consigli Direttivi degli Enti Parco, assumano una posizione univoca e coordinata in modo da rappresentare il mondo scientifico che si interessa di fauna di fronte ad interlocutori dagli interessi più vari e disparati, che hanno spesso in comune la tendenza a considerare pragmatismo e mancanza di unitarietà negli interventi come una conveniente risposta alle pressioni dell'opinione pubblica alla ricerca di un facile consenso da spendere nelle sedi più varie.

In particolare debbono essere chiarite all'opinione pubblica, e rese operanti in sede di Consiglio Direttivo dei Parchi Nazionali, le ragioni che sono alla base della costituzione di queste aree protette rispetto alla fauna ed agli ecosistemi nel loro complesso. Come ben espresso nell'art.1 dei decreti costitutivi dei Parchi Nazionali italiani, una delle ragioni principali della loro istituzione è la conservazione della fauna selvatica in condizioni più naturali possibili e quindi priva di interferenze antropiche. Queste condizioni per i vertebrati superiori di grandi dimensioni sono quanto mai rare in Europa occidentale ed in particolare in Italia: il poter disporre quindi di un certo (e limitato) numero di aree dove sia possibile ritrovare queste condizioni è fondamentale sul piano scientifico, gestionale e culturale. La presenza di condizioni ecologiche naturali, o quasi naturali, permette di acquisire infatti conoscenze su di una specie assolutamente indispensabili sia per la comprensione dei processi evolutivi che ne hanno influenzato l'esistenza, sia per la sua gestione in ambiti dove una serie di interventi attivi su di essa (per esempio l'attività venatoria) ne alterano la dinamica di popolazione in modo consistente. Non capire che un Paese come il nostro - quinta potenza economica mondiale - può e deve essere in grado di garantirsi queste condizioni su una porzione

minima del proprio territorio, a favore di una crescita scientifica, culturale e della qualità della vita dei fruitori di queste aree, è un grave limite. E' compito della comunità scientifica zoologica far comprendere come la costituzione di un Parco non debba essere considerata solo come un'operazione di promozione turistica o un'occasione di distribuzione di contributi o posti di impiego pubblici: l'aspetto culturale e scientifico deve essere considerato più che un pretesto ed è nostro dovere fare in modo che questo proposito si realizzi.

La normativa che regola la materia degli interventi sulla fauna all'interno dei Parchi è contenuta in due testi di legge: la 394/91 ("Legge quadro sulle aree protette") e la 157/92 ("Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Due sono gli articoli che toccano più da vicino l'aspetto dei prelievi a carico della fauna dei Parchi e delle aree protette in generale: per la 394/91 l'art.11, relativo al Regolamento del Parco, vieta esplicitamente al comma 3 punto a) "la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali". Al comma 4 si prevede però che "il regolamento stabilisce eventuali deroghe al divieto di cui al comma 3..... esso prevede, eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari a comporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Parco ed essere attuati da personale dell'Ente Parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente Parco stesso". Appare evidente come eventuali interventi: a) debbano essere considerati casi eccezionali e non prassi gestionale corrente; b) il personale dell'Ente Parco sia deputato in prima persona ad effettuare questo tipo di interventi e che comunque gli spetti sempre la responsabilità e la sorveglianza su queste operazioni.

Il secondo articolo rilevante per questa disamina è il n° 19 della legge 157/92 sul controllo della fauna selvatica. Il comma 2 prevede che "le regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica (????), per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici (????)..... Qualora l'Istituto (Nazionale per la Fauna Selvatica) verifici l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio".

Al comma 3 si prevede per le provincie di Trento e Bolzano l'uso di altro personale, purché munito di licenza venatoria.

Questo secondo articolo di legge appare molto più complesso del precedente e per alcuni versi contraddittorio. Infatti, mentre in un Parco Nazionale si prevede che sia in via prioritaria il personale del Parco medesimo ad effettuare gli interventi secondo la

L. 394/91, i piani di prelievo nelle aree protette vengono attuati secondo la L. 157/92 prioritariamente da Guardie Venatorie Provinciali, sebbene la possibilità di avvalersi di Guardie Forestali possa riportare una certa congruità, visto che a queste ultime, in dipendenza funzionale dall'Ente Parco, possono venire demandati tali compiti. Lo stesso articolo appare invece ben più restrittivo per quanto concerne la partecipazione di estranei all'effettuazione dei piani di prelievo poiché limita quest'ultima ai proprietari e conduttori dei fondi purché muniti di licenza di caccia, in luogo delle "persone espressamente autorizzate all'uopo" della 394/91. Restano comunque fermi due principi simili a quelli della legge sui Parchi:

a) questi interventi debbono ritenersi l'eccezione e non la regola, debbono sottostare ad autorizzazioni concesse in rapporto a reali emergenze (fra queste quella completamente incomprensibile dai punti di vista logico e zoologico della "selezione biologica");

b) il personale dipendente da Enti pubblici (in questo caso Provincia) è quello prioritariamente deputato ad intervenire con abbattimento. Inoltre, sia pure in maniera confusa, è espresso con il termine "metodi ecologici" il concetto per cui debbono essere privilegiate le catture agli abbattimento.

E' evidente che questa normativa lascia spazi più o meno ampi ad interpretazioni forzate che potrebbero consentire sporadici eventi di esercizio dell'attività venatoria all'interno di Parchi Nazionali: la discrezionalità concessa nell'individuare "Persone espressamente autorizzate all'uopo" per i prelievi della 394/91 o la possibilità, affittando un fondo agricolo, di partecipare ai prelievi in aree protette (ampiamente utilizzata in molte parti del nostro Paese), rappresentano sicuramente dei punti di scarsa chiarezza. Quello che però risulta palese è come il personale pubblico impegnato nella sorveglianza e nella gestione della fauna in aree protette e non, sia il principale soggetto interessato all'adempimento di questi interventi nei Parchi. Tale prescrizione risulta di difficile aggiramento soprattutto ora che, con una precisa scelta politica, si è voluto assegnare ai C.T.A. (Coordinamenti Territoriali per l'ambiente) dei Parchi Nazionali un numero elevato di Guardie Forestali, arrivando ad una copertura di una guardia per 1000 ha, assolutamente elevata rispetto alle medie riscontrabili in altre porzioni del nostro Paese. E' quindi piuttosto debole l'affermazione per la quale non vi sarebbero attualmente le condizioni operative sufficienti per non ricorrere ad interventi esterni perché i Parchi sono Parchi sulla carta e non operanti. Risulta ovvio che il personale della Forestale dello Stato deve essere sottoposto ad adeguata preparazione, ma questo non risulta certamente un ostacolo insormontabile anche in considerazione della occasionalità degli interventi. Deve essere chiaro come la scelta di privilegiare il personale dipendente dagli Enti Parco o dalla Provincia per eseguire interventi di cattura e/o prelievo non rappresenti un elemento di penalizzazione per il mondo venatorio, ma un elemento di chiarezza e di rispetto delle indicazioni della legge. In particolare deve essere valutato come interventi tecnici a carico di popolazioni animali all'interno di un'area protetta debbano avere caratteristiche differenti da quelli del prelievo venatorio per diverse ragioni:

a) la legge ritiene prioritario privilegiare le catture sugli

abbattimenti: solo personale specializzato (e quindi non privati con la licenza di abilitazione venatoria) è in genere in grado di catturare specie animali di grandi o medie dimensioni;

b) se si decide di intervenire è necessario eseguire interventi numericamente rilevanti in tempi brevi e quindi necessita personale da adibire a tempo pieno a queste attività. La tempestività e la velocità d'intervento sono necessarie da un lato per non lasciar aggravare situazioni gestionali limite e dall'altro per non sottoporre le popolazioni animali ad un disturbo prolungato nel tempo che potrebbe modificarne a lungo il comportamento (si consideri la distanza di fuga, per esempio);

c) consentire la partecipazione dei cacciatori ad attività di prelievo all'interno di un Parco Nazionale significa accendere delle aspettative, legittimate dalla collaborazione prestata, su futuri interventi che negli interessi venatori dovranno essere sempre meno risolutivi e condurre ad una periodicità che porterebbe questi prelievi ad assumere sempre più il carattere di prelievi venatori veri e propri.

Proprio sulla occasionalità dei prelievi occorre riflettere: quand'è che vi sono effettive condizioni di squilibrio fra popolazioni animali (in particolare di grandi mammiferi, in gran parte erbivori) e l'ambiente? E quando queste sono insanabili? Sono due essenzialmente i fattori che all'interno di un'area protetta creano questo tipo di condizioni:

a) dimensioni dell'area protetta troppo esigue per soddisfare le esigenze ecologiche della specie e, nella maggioranza dei casi, forte pressione venatoria su di essa al di fuori dell'area protetta stessa, tali da creare altissime densità interne. Una variante può essere la presenza di una condizione di tipo insulare dovuta a fattori ecologici (aree naturali relitte all'interno di aree fortemente antropizzate) e/o a recinzioni che limitano la dispersione dei singoli esemplari, o a fattori geografici.

b) assenza di predatori e di fattori abiotici limitanti (per esempio di natura climatica) la dinamica della popolazione che tende ad un incremento indefinito e, riallacciandosi al punto a, non ha nel contempo infinite possibilità di espansione territoriale.

Di fronte a questo quadro possiamo schematizzare tre tipologie di area protetta con diverse possibili risposte gestionali.

La prima, e più problematica, è quella di aree limitate (meno di 10000 ha) occupate da popolazioni di ungulati di grande taglia (cervo-daino) e/o di sviluppo demografico rapido (cinghiale) e prive di predatori naturali o di un clima fortemente selettivo. In tali situazioni l'intervento non solo diventa necessario, ma la sua effettuazione periodica diventa inevitabile. Esempi di questo genere possono essere, per quanto riguarda i daini, le Tenute Presidenziali di San Rossore o Castelporziano, per i cervi il Bosco della Mesola o il Parco Regionale della Mandria. Casi di questo genere non esistono per i Parchi Nazionali di nuova costituzione, ad eccezione del Parco dell'Arcipelago Toscano. Qui, sull'Isola d'Elba, la perimetrazione attuale ha creato delle isole di territorio a teorico divieto di caccia ove i) la ridotta estensione e l'assenza di predatori rende impossibile ipotizzare l'esistenza di popolazioni di cinghiale - unico ungulato presen-

te e frutto di recente reintroduzione - autoregolantisi; ii) la continuità con aree fortemente interessate all'esercizio venatorio e con aree agricole potrebbe creare la possibilità di forti concentrazioni e la possibilità di altrettanto consistenti danni all'agricoltura.

La seconda tipologia è quella di aree di grande dimensione dove la mancanza di predatori o fattori climatici avversi possono, nel lungo periodo, creare situazioni di effettivo superamento di densità compatibili con la conservazioni di altre componenti dell'ecosistema da parte di specie di grandi dimensioni. Questo può essere l'esempio (fra i Parchi Nazionali) del cervo nel Parco Nazionale dello Stelvio. In queste condizioni, un intervento nel breve periodo di riduzione numerica può essere necessario in rapporto ai maggiori o minori problemi creati dalla specie in questione, ma è ovvio che la soluzione a lungo periodo non potrà che essere l'introduzione di fattori di limitazione e/o regolazione delle popolazioni e segnatamente dei grandi predatori (in questo caso il lupo, e la conseguente preparazione dell'opinione pubblica e degli Enti locali ad una sua possibile ricomparsa). In questo tipo di condizioni cedere alla tentazione di scivolare nella routine di prelievi periodici o addirittura di favorire questo evento programmando prelievi meno consistenti del necessario è fortemente inopportuno. In tal modo si favorisce la riproposizione del problema in tempi brevi (al limite con cadenza annuale) e ciò introduce in modo strisciante la riapertura della caccia su aree destinate dallo Stato ad altro tipo di gestione con apposita legge.

La terza tipologia è quella di aree di grande dimensione dove sono presenti grandi predatori naturali (in generale il lupo) in grado, se in densità sufficienti, di regolare, se non di controllare, le popolazioni di medi e grandi ungulati. In queste aree la soluzione più corretta, sia dal punto di vista biologico sia dal punto di vista legislativo, è quella di favorire lo sviluppo di equilibri fra le popolazioni di prede e predatori senza interferire con prelievi occasionali o periodici sugli ungulati, per risolvere problemi locali di natura gestionale (in generale danni all'agricoltura) o, più frequentemente, meramente politica. Al contrario, un attento monitoraggio ed un'attiva difesa delle popolazioni dei predatori, a tutt'oggi soggette ad impressionanti fluttuazioni numeriche dovute a persecuzione illegale fuori e dentro le aree protette, sono le più indicate azioni gestionali atte a garantire un reale equilibrio all'interno delle zoocenosi. Se per questi obiettivi venissero impiegati i fondi altrimenti utilizzati per inconcludenti interventi di gestione attiva anche in Parchi Nazionali, si potrebbero sicuramente ottenere risultati più duraturi e certi sul piano della riduzione numerica di specie come il cinghiale e nel contempo rispettare pienamente il dettato della legge 394/91 che ha promosso l'istituzione stessa dei Parchi Nazionali di nuova generazione. Alla medesima categoria si possono ascrivere i Parchi Nazionali dove l'azione regolatrice del clima sulla dinamica di popolazione di grossi mammiferi è così rilevante da essere sufficiente a mantenere condizioni di sostanziale equilibrio, come accade nei Parchi alto alpini con gli ungulati di montagna. Ogni intervento in questi contesti può solo risultare superfluo o dannoso all'equilibrio raggiunto.

Un'efficace alternativa ad interventi più o meno giustificati di prelievo all'interno dei Parchi può essere data da una fattiva

collaborazione con il mondo venatorio nella gestione delle cosiddette aree contigue. Queste aree, previste dalla legge quadro 394/91 art. n. 32, sono costituite da fasce perimetrali (la cui estensione è concordabile fra Regioni ed Ente Parco) al cui interno è possibile "...stabilire piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia" d'intesa fra Parco e Regione (comma 1) e "disciplinare l'esercizio della caccia", in deroga ad un comma della vecchia legge sulla caccia (968/77), "soltanto nella forma di caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni contigui all'area protetta". È evidente l'opportunità fornita da questo articolo di creare un vincolo fra cacciatore e territorio nelle aree circostanti al Parco ben più solido di quello attualmente previsto con gli Ambiti Territoriali di Caccia della legge 157/92, ed è altrettanto chiaro come questo possa essere il presupposto per studiare di concerto fra l'Ente Parco ed i cacciatori residenti, delle strategie di gestione che tendano a minimizzare i possibili problemi derivati da popolazioni animali in rapida espansione mediante opportune misure gestionali. Attraverso una reale e fattiva collaborazione potrà inoltre essere evidenziato come l'Ente Parco non si debba porre in modo antagonista nei confronti del mondo venatorio e come possano e debbano esistere, nei limiti previsti dalla legge, forme di collaborazione con reciproci vantaggi. Non si deve peraltro dimenticare che i singoli comuni interessati all'istituzione di un Parco Nazionale hanno dato il loro assenso all'inclusione del territorio dei comuni stessi all'interno dell'area protetta: pertanto tardive rivendicazioni sulla fruibilità venatoria delle aree incluse nei Parchi Nazionali non possono essere considerate seriamente. Nel contempo, si ritiene che da parte del mondo scientifico debba manifestarsi un'azione puntuale di critica rispetto alle perpetrati palesemente illogiche ed antibiologiche di alcuni Parchi Nazionali: è necessario in questi casi avere il coraggio di chiedere apertamente la revisione di provvedimenti che non trovano giustificazione alcuna e sono forieri esclusivamente di problemi gestionali e conflitti con le popolazioni locali. Solo un atteggiamento serio ed imparziale potrà garantire al mondo scientifico zoologico l'autorevolezza necessaria ad avere una influenza reale nei processi decisionali relativi alla gestione faunistica dei Parchi Nazionali.

Documento discusso ed approvato dalla Commissione Fauna

** Dipartimento di Etologia, Ecologia, Evoluzione, Università di Pisa*



Gestione delle specie e dei loro habitat nelle aree protette: le ragioni del divieto di caccia

di Luigi Boitani*

E' noto che le attuali aree protette italiane, con qualche rara eccezione, non sono state programmate con l'obiettivo primario di conservare la biodiversità italiana: se così fosse stato, le scelte territoriali sarebbero state precedute da un'accurata analisi della distribuzione delle specie in modo da includere nelle aree protette un campione rappresentativo di quella diversità. Accade invece che i parchi, decisi più su criteri paesaggistici o di convenienza (aree spettacolari o marginali) che non per i loro contenuti in termini di biodiversità, si trovano a dover gestire le specie che sono capitate entro quei confini predefiniti. Non solo, ma i parchi, per legge, non possono, se non marginalmente, occuparsi della gestione delle specie nelle aree esterne ai confini: sono, in sostanza, costretti ad una visione ristretta a confini che, se hanno un senso sul piano amministrativo e politico, quasi mai lo hanno su quello ecologico. Eppure le specie, sia animali sia vegetali, sono gli elementi essenziali della biodiversità e del paesaggio che i parchi si propongono di tutelare. In quanto tali ci si aspetterebbe che le specie siano oggetto di una riflessione particolarmente approfondita circa le loro esigenze biologiche e di conservazione: invece, nel complesso insieme di leggi, regolamenti e consuetudini che gestiscono le aree protette italiane, le specie e i loro habitat ricevono un'attenzione quasi trascurabile.

Questo è certamente uno dei più curiosi paradossi del nostro sistema di parchi. Prima di entrare nell'argomento dei principali problemi posti dalla gestione delle specie nei parchi, è utile ricordare lo sfondo teorico della conservazione, l'obiettivo per il quale le aree protette vengono istituite. Il principale obiettivo di tutela delle aree protette è, infatti, la conservazione della natura e dei suoi elementi. Conservazione non significa protezione di pochi individui, cosa che si potrebbe ottenere anche dentro una gabbia di uno zoo, ma significa un processo più complesso e dinamico, proiettato su un obiettivo di medio e lungo termine. Conservazione è, nel più qua-

lificato dei suoi obiettivi, il mantenimento delle potenzialità evolutive di una specie o di un ambiente, e questo implica il mantenimento dei due elementi chiave della dinamica evolutiva: da una parte la variabilità genetica di una popolazione in modo da offrire differenti soluzioni alle condizioni ambientali e dall'altra la selezione naturale che opera la sua scelta tra quelle opzioni.

In termini più concreti, la prima significa una dimensione di popolazione sufficiente a permettere la formazione e l'evoluzione di una minima variabilità genetica (in genere dell'ordine di almeno qualche centinaio di individui), mentre la seconda significa la presenza di un ambiente integro in tutte le sue componenti e libero di passare attraverso tutti gli stadi evolutivi naturali, anche quelli catastrofici. Per fare un esempio banale ma efficace, conservare un erbivoro senza il suo predatore (o viceversa) non è buona conservazione, ma sola protezione temporanea.

Questa lettura della conservazione, che è poi la più ovvia alla luce delle attuali conoscenze biologiche, dovrebbe sempre restare come principio informatore di riferimento nell'affrontare i problemi di gestione delle specie nelle aree protette. E' un impianto teorico, se volete anche ideologico, ma è utile ogniqualvolta si debba trovare soluzione a nuovi problemi di gestione. Più oltre accennerò a qualcuno di questi problemi, ma prima devo ricordare i due principali che, anche se apparentemente banali, sono tra i più disattesi nelle politiche di gestione delle aree protette italiane.

Il primo è una mancanza formidabile di conoscenze adeguate sulle specie e sui loro habitat: non si può gestire quello che non si conosce. Molte aree protette si preoccupano di fare l'elenco delle specie presenti, ma questa è solo la premessa di una pur minima conoscenza. E' invece necessario conoscere la consistenza e strutturazione delle popolazioni, la dinamica dei processi ecologici, un minimo di ecologia delle specie più importanti. Con questo non si vuole trasformare le aree protette in centri di ricerca, ma certo è fondamentale che una buona conoscenza di base sia pianificata e perseguita attivamente con metodologie attendibili e processi trasparenti di discussione dei risultati. Ad esempio, come si può discutere di sovrabbondanza di cervi e cinghiali senza avere dati attendibili di densità e distribuzione? Come si può giudicare lo stato di conservazione di orsi e camosci senza poter giudicare l'attendibilità delle stime numeriche, e senza sottoporre quei dati a dibattito aperto a tutti i competenti? Un approccio scientifico serio si deve sostituire alla tradizionale faciloneria mutuata dal mondo venatorio ed ecologista, e la capacità di raccogliere almeno i dati di base deve restare acquisita alla struttura di gestione delle aree protette: oggi queste capacità sono limitate a pochissimi parchi e molti dei numeri forniti hanno spesso il valore di un sogno.

Un suggerimento concreto a questo riguardo è che tutti i par-

chi preparino un elenco di argomenti biologici ed ecologici da approfondire, e poi cerchino chi può fornire il supporto scientifico serio, senza aspettare di fare solo le ricerche che sono proposte dall'esterno.

Il secondo grande, e banale, problema della gestione delle specie è la mancanza di espliciti obiettivi di gestione. Conservazione di per sé significa poco se non è supportata da un corollario di obiettivi concreti: in un mondo ideale dove gli ambienti fossero in uno stato interamente naturale, conservare sarebbe semplicemente non fare nulla, ma nei nostri ambienti piccoli, manipolati da millenni di attività umana e gestiti in perenne compromesso con l'uomo, conservazione diventa un'operazione attiva che richiede azioni continue. Queste devono essere guidate da obiettivi che ogni area protetta deve individuare e porre ben espliciti alla testa di tutte le sue attività, e che non sono affatto scontati né possono restare sottintesi. Ad esempio, vi può essere dibattito su quali specie scegliere come prioritarie, o sull'enfasi da riservare alla protezione piuttosto che al restauro ecologico o sulle priorità di sperimentazione di diversi modelli di gestione. Se da una parte sembra naturale che la conservazione delle specie rare e preziose debba essere la priorità per un'area protetta, si deve poi accettare che tutta la gestione dell'area sarà costruita intorno a questa priorità. Se la conservazione di cervi o stambecchi o camosci è l'obiettivo prioritario, dobbiamo poi prevedere anche i predatori che li controllino numericamente e li selezionino in maniera naturale. Se l'area contiene gli ultimi orsi dell'Appennino, forse la loro conservazione ha la prio-



rità su qualunque altra azione.

La scelta degli obiettivi, per quanto essenziali, deve essere accuratamente valutata in relazione alle azioni che il mantenimento di quegli obiettivi comporterà nel futuro. Ad esempio, se l'obiettivo di gestione di molti dei parchi

dell'Appennino centrale fosse il recupero integrale di una loro naturalità, diventerebbero probabilmente solo una sterminata faggeta con qualche pianura d'altitudine. Prati-pascolo, boschi interrotti da radure, macchie e boschi misti, sarebbero tutti destinati a scomparsa naturale per far posto a formazioni più mature: con questa evoluzione naturale il quadro faunistico e floristico cambierebbe radicalmente. Decidere quindi quali obiettivi perseguire è legittimo solo dopo aver considerato attentamente tutte le possibili conseguenze. La vecchia dicotomia ideologica sulla gestione dei parchi, "la natura fa il suo corso oppure la natura va guidata", è una dicotomia vuota di significato nel contesto italiano: poiché abbiamo manipolato per secoli ogni metro quadrato d'Italia, lasciare che tutto vada per il suo corso naturale potrebbe portare a risultati imprevedibili e spiacevoli. Su questo aspetto, quindi, il suggerimento concreto è di realizzare l'esercizio mentale e politico di discutere e stabilire gli obiettivi di gestione, sulla base dei quali sarà poi attuata la gestione e valutata la sua efficacia. Il processo di determinazione degli obiettivi deve essere trasparente: che l'obiettivo sia chiaro in testa a qualche funzionario del parco e solo a lui non serve alla gestione, anzi è offensivo per il pubblico che pure è il padrone del bene, appunto, pubblico.

Avendo premesso il problema della conoscenza e degli obiettivi, posso anche menzionare qualche altro aspetto della gestione delle specie in genere disatteso nelle nostre aree protette, anche se, per necessità di spazio, questo elenco è lungi dall'essere completo.

Il primo aspetto da ricordare è che una conservazione davvero efficace implica che la gestione delle specie sia fatta nel contesto della scala spaziale e temporale più adeguata per ciascuna specie. Costrette entro confini chiusi e ristretti, obbligate a rispondere ad aspettative politiche ed economiche che agiscono su tempi ristretti, le aree protette hanno difficoltà a spaziare sulle scale dimensionali e temporali corrette, ma uno sforzo potrebbe essere fatto. Ad esempio, per conservare una popolazione di piccoli invertebrati potrebbe bastare la gestione accurata di pochi ettari, ma per contenere una sana popolazione di lupi non basta la dimensione di tutti i nostri Parchi nazionali accorpatisi. Tra questi due estremi spazia l'infinita diversità di casi di tutte le specie. La necessità di gestire una specie alla scala spaziale più adeguata implica che le scelte territoriali (confini e zonazioni di un'area, ma anche infrastrutture e uso del suolo) siano calibrate su quelle esigenze. Poiché la maggior parte delle aree protette italiane ha dimensioni (o anche conformazione dei confini!) assolutamente inadeguate per conservare i medi e grandi vertebrati, ne segue che la politica di conservazione all'interno delle aree protette deve essere strettamente connessa con quelle delle aree esterne: a volte una saggia utilizzazione delle aree contigue potrebbe risolvere molti problemi, ma il più

delle volte gli ambiti necessari si allargano a scala regionale se non oltre. Ad esempio, le aree protette italiane svolgono un ruolo fondamentale e insostituibile nella conservazione dei grandi predatori (orso, lince, lupo, aquila, ecc.) ma, da sole, non sono assolutamente sufficienti a salvaguardare il futuro di queste specie. Per inciso, questa è l'impostazione con cui è nato il progetto APE (Appennino Parco d'Europa) e il suo maggiore carattere innovativo è proprio nel tentare di contribuire ad integrare le politiche dei Parchi con quelle delle matrici territoriali in cui sono immersi.

Sul piano operativo, quindi, il suggerimento è per il Ministero dell'Ambiente di introdurre un diverso approccio alla conservazione delle specie più importanti: la conservazione delle specie di medie e grandi dimensioni dovrebbe essere pianificata e coordinata a livello centrale, includendo e armonizzando le politiche delle aree protette, dei corridoi di connessione e di tutti i territori esterni necessari (sull'esempio dei National Management Plans realizzati per le specie più critiche da nazioni come Stati Uniti e Canada, ma anche Finlandia, Svezia, Inghilterra). È il caso di fare anche un'ulteriore precisazione in merito alla scala dimensionale: è vero che è necessaria una certa dimensione minima perché una popolazione sia evolutivamente sana, ma è anche vero che questo numero deve poi essere adeguatamente strutturato in classi di età e di sesso, e deve essere strategicamente distribuito sul territorio per porre la specie nella possibilità di confrontarsi con condizioni ambientali diverse tra loro. Questo è necessario anche per evitare il pericolo di catastrofi che possano colpire tragicamente una porzione troppo numerosa della popolazione. Anche per questo motivo sono state dovrose le reintroduzioni di stambecchi e camosci dai parchi originali ad altre aree protette.

Ancora un altro aspetto, spesso disatteso, della gestione delle specie riguarda la giusta considerazione che si deve avere per il valore che la presenza di una certa specie assume nel contesto della sua distribuzione globale. Ad esempio, se in un'area protetta vive una specie rarissima ma quest'area costituisce solo la parte marginale dell'areale di distribuzione totale della specie, ebbene, quella specie non deve assorbire più di tanto le nostre preoccupazioni. Ogni specie al margine del suo areale ha bassi tassi di riproduzione, alta mortalità, tendenza ad estinzioni locali ricorrenti, e non conviene impegnare più di tanto le poche energie della conservazione. Così ancora, se una specie con una buona densità dentro i confini del parco mostra tendenza ad uscire dai confini, è molto meglio occuparsi di costruire corridoi ecologici e aree protette distaccate piuttosto che cercare di tenere la specie dentro i confini, magari in condizioni di densità o di ecologia artefatte. La biologia della conservazione, in questi come in molti altri aspetti della gestione delle specie rare e minacciate, sa fornire preziosi aiuti, ma al momento sono molto rare le aree

protette che sembrano interessate a utilizzare questi strumenti, affidandosi piuttosto alla consolidata pratica sempre di origine venatoria o ecologista.

Con queste premesse appaiono chiari i grandi limiti che le aree protette hanno nella conservazione delle specie e dei loro habitat, ma nonostante ciò esse restano un punto fondamentale e insostituibile di un approccio più vasto e integrato di conservazione: il loro ruolo quindi non può essere di ultime isole di protezione delle specie, perché in questo ruolo sarebbero presto perdenti, ma è quello di strumento di una più vasta politica di conservazione estesa a tutto il territorio. Esse sono di fatto una delle tattiche da usare nella più vasta strategia di conservazione e devono diventare luogo di sperimentazione di metodi di ricerca e gestione, in attesa che uomo e natura trovino un patto di coesistenza globale esteso a tutto il territorio.

In questa prospettiva è legittimo anche discutere della possibilità di esercitare la caccia all'interno delle aree protette, come da più parti si reclama. Un esame della questione alla luce di quanto sopra menzionato porta già a qualche prima conclusione. Ricordando quanto già detto, in un'area protetta l'obiettivo primario resta la conservazione delle specie e quindi il mantenimento delle loro potenzialità evolutive: questo significa che per quanto possibile le specie devono essere in grado di confrontarsi naturalmente con la vasta casistica di incidenti regolari e catastrofici che l'ambiente propone loro in maniera probabilistica. La predazione così come la morte per fame in un inverno particolarmente rigido fanno parte di questi incidenti naturali: sostituirli con un prelievo venatorio sarebbe scorretto proprio alla luce degli obiettivi di un'area protetta. La selezione operata da un fucile non può mai simulare quella svolta dall'ambiente naturale, e d'altra parte le aree protette sono rimaste gli unici baluardi in cui le specie hanno ancora la possibilità di confrontarsi con l'ambiente senza la mediazione dell'uomo. Il fatto che l'uomo abbia già compromesso una buona parte degli elementi naturali di confronto, non è una buona ragione per aggiungerne ancora un altro come la caccia, tanto più che questa è un'attività ludica e ricreativa che non è certo indispensabile al benessere umano.

Nel 1982 un inverno particolarmente rigido falciò un buon terzo dei camosci e stambecchi del Parco Nazionale Gran Paradiso e le associazioni venatorie strepitarono che il Parco lasciava morire di fame i suoi animali: ben fece il Parco, poiché quelle popolazioni, già prive di predatori devono potersi confrontare almeno con le condizioni atmosferiche e ambientali e i ricorrenti aumenti di popolazione non minacciano le condizioni ambientali generali del Parco. Uguale discussione si potrebbe fare per il caso di una popolazione sana, in equilibrio con i suoi predatori e in grado di sostenere un prelievo numericamente controllato: il prelievo sarebbe


biologicamente possibile ma non è necessario. Escluso lo stato di necessità, non si vede perché togliere a questa popolazione la sua possibilità di evoluzione naturale.

Diverso è il caso di una specie che provoca danni all'ambiente, come ad esempio accade sempre più di frequente in molte aree protette italiane a causa dei cinghiali o di altri ungulati. In questi casi rispondere che la natura deve fare il suo corso è demenziale, se non criminale, poiché si assisterebbe inattivi al deterioramento della stessa risorsa che siamo chiamati a conservare. Ferma restando la necessità di conoscere davvero la reale situazione sul campo, è spesso necessario rimuovere una parte della popolazione e la caccia resta un'opzione valida. Ma prima di ammetterla credo sia legittimo discutere due aspetti. Il primo è che la rimozione dovrebbe essere fatta con il minimo disturbo al resto della fauna e quindi, prima di ammettere il tiro con il fucile, deve essere provato che altri metodi di cattura non funzionano (e qui pretenderei la consulenza di tecnici davvero capaci). Restano quindi escluse tutte le proposte di abbattimento dei cinghiali con le classiche battute di caccia con cani, battitori e linee di posta. Il secondo è che la rimozione ha comunque il carattere di operazione di restauro che nulla ha a che vedere con l'attività ricreativa della caccia. Quando anche si dovesse arrivare ad usare il fucile per la rimozione degli animali in eccesso, l'operazione dovrebbe essere affidata a personale tecnico dell'area protetta senza commistioni di sorta con la pratica venatoria. Questo è auspicabile anche per ribadire la diversità del regime di gestione dentro un'area protetta: poiché è un regime costretto al compromesso con le attività umane, queste hanno una diversa priorità a seconda della loro urgenza per l'economia o la società umana. La caccia, attività anche nobile, ma di una netta minoranza, non è proprio un'urgenza economica né sociale.

E' anche vero che in molte situazioni il personale tecnico dei parchi è numericamente insufficiente: il ricorso a personale esterno è dunque legittimo, ma porrei sempre l'operazione nell'ottica di un intervento tecnico e non di una apertura ad una caccia controllata. Su questo ultimo punto, e solo su questo, si apre facilmente uno spiraglio che, in un approccio pragmatico, potrebbe permettere una attività di caccia inserita pienamente nella pianificazione dell'intervento di controllo: in altre parole, se si è deciso di abbattere degli animali, se si è anche deciso che il fucile è la migliore opzione, se il personale tecnico non è disponibile, perché non permettere una caccia che, oltre a risolvere il problema del personale mancante, potrebbe anche produrre un ritorno economico interessante per le casse dell'area protetta? Il caso potrebbe porsi per i cervi o altri ungulati che tendono ad aumentare ciclicamente con estesi danni all'ambiente. La risposta a questa domanda, ma ripeto, solo a questa, è puramente etica e quindi rimandata alla politica che ne gestisce gli aspetti operativi.

Personalmente non trovo nulla di scandaloso in tutto questo, ma l'argomento non rientra più nella biologia né nella conservazione della natura in senso stretto, e lascio ad altri il compito di svolgere questo tema.

** Dipartimento Biologia Animale e dell'Uomo, Università degli Studi "La Sapienza" di Roma*





Caccia e gestione della fauna nelle aree protette
dossier ottobre 1999

WWF Italia

Via Po, 25/c

00198 Roma

Tel. 06.844971

Fax 06.84497352

Sito internet: <http://www.wwf.it>